

Codice DB0710

D.D. 5 dicembre 2013, n. 843

Comune di ONCINO (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa a terzi, di fabbricato e terreni comunali di uso civico in loc. Bigorie per mq. 15871, per gestione impianto per lo sci di fondo. Autorizzazione.

Vista la nota prot. n. 1503 del 19.10.2013 con la quale il Sindaco del Comune di ONCINO (CN), trasmette la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.12.2012 esecutiva ai sensi di legge, nella quale si autorizza il Sindaco stesso a richiedere l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso per il duplice utilizzo – agrosilvopastorale nei mesi estivi e sportivo/ricreativo nei mesi invernali, per anni 6, di terreni comunali gravati da uso civico per mq. 15.871 per darli in concessione a terzi per la gestione dell'impianto per la pratica dello sci di fondo in Località Bigorie;

Visto il Nulla Osta già rilasciato da questa Amministrazione regionale con nota prot. 33605/DB710 cl 002.140.010 dell'08.08.2012 con il quale si è rilasciata l'autorizzazione provvisoria alla concessione temporanea a terzi (in via sperimentale ad una somma complessiva di € 1.000,00) – per la stagione invernale 2012-2013 – del fabbricato e dell'impianto per la pratica dello sci di fondo in Loc. Bigorie ed inoltre l'autorizzazione al duplice utilizzo dei beni in parola – agro-silvo-pastorale nei mesi estivi e sportivo/ricreativo nei mesi invernali della pista di fondo;

Vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di ONCINO (CN) unitamente all'istanza, nonché quella integrativa trasmessa, via e-mail, dal tecnico incaricato, in data 27.11.2013 (prot. 40192/07.10/2.140.20 dell'28.11.2013);

Atteso che i mappali oggetto della presente istanza sono i seguenti:

Fg.	mapp.	superf. mq	Fg.	mapp.	superf. mq	Fg.	mapp.	superf. mq
36	247	15	36	108	225	36	291	200
36	92	110	36	174	140	36	83	600
36	90	70	36	126	130	36	84	80
36	111	90	36	175	80	36	85	60
36	112	90	36	231	40	36	88	130
36	113	60	36	146	40	36	89	80
36	114	10	36	230	44	36	81	130
36	110	190	36	127	550	36	82	80
36	109	160	36	139	210	36	79	100
36	180	360	36	10	120	36	78	100
36	58	80	36	140	308	36	75	520
36	61	280	36	11	620	36	74	190
36	181	310	36	188	480	36	60	250
36	176	90	36	12	220	36	59	200
36	122	60	36	189	220	36	94	190
36	121	110	36	190	120	36	219	190
36	147	420	36	13	40	36	218	90
36	128	80	36	195	30	36	217	90
36	124	90	36	14	60	36	93	190
36	125	105	36	15	40	36	196	50

36	41	820	13	13	874	36	350	360
36	191	520	13	1	2500	36	46	420
						36	194	360

per complessivi mq. 15871;

Vista la perizia di stima del 20.09.2013, Asseverata a firma del Geom. Davide DECOSTANZI di Rifreddo che valuta:

- canone annuo di locazione (per i 7 mesi invernali) fabbricato e pista, complessivi € 1.500,00
- mentre valuta “zero” quale canone annuo inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell’uso civico originario, in quanto la pista viene utilizzata solo nei mesi invernali ed in presenza di neve, quindi non viene meno la pascolabilità estiva garantita dall’inerbimento del percorso;

Vista la vocazione turistico sportiva del comprensorio delle Bigorie, con riferimento alle conseguenti ricadute positive per il territorio, derivanti dai servizi offerti ai frequentatori della Valle nel periodo invernale a seguito della concessione in parola, si possono ritenere accettabili gl’importi periziati con il sopraccitato elaborato tecnico con riferimento all’attualità;

Considerato che trattandosi di autorizzazione al duplice utilizzo dei beni in parola – agrosilvopastorale nei mesi estivi e sportivo/ricreativo nei mesi invernali – le aree in argomento rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;

visto il D.Lgs. n. 42/04;

visto il D.Lgs. n. 152/06;

visto il D.Lgs. n. 4/08;

vista la L.R. n. 23/08;

vista la L.R. n. 29/09;

Ritenuto che l’autorizzare il Comune di ONCINO (CN) ad effettuare il mutamento temporaneo per il duplice utilizzo dei beni in parola – agrosilvopastorale nei mesi estivi e sportivo/ricreativo nei mesi invernali per un periodo di anni 6 (sei), per darli in concessione a terzi, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gl’indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente in materia;

determina

di autorizzare il Comune di ONCINO (CN) a:

- mutare temporaneamente (per anni 6) la destinazione d’uso nei mesi invernali dei sottoestesi mappali sui quali insiste, tra l’altro, un fabbricato a servizio dell’impianto:

Fg. mapp. superf. mq Fg. mapp. superf. mq Fg. mapp. superf. mq

36	247	15	36	108	225	36	291	200
36	92	110	36	174	140	36	83	600
36	90	70	36	126	130	36	84	80
36	111	90	36	175	80	36	85	60
36	112	90	36	231	40	36	88	130
36	113	60	36	146	40	36	89	80
36	114	10	36	230	44	36	81	130
36	110	190	36	127	550	36	82	80
36	109	160	36	139	210	36	79	100
36	180	360	36	10	120	36	78	100
36	58	80	36	140	308	36	75	520
36	61	280	36	11	620	36	74	190
36	181	310	36	188	480	36	60	250
36	176	90	36	12	220	36	59	200
36	122	60	36	189	220	36	94	190
36	121	110	36	190	120	36	219	190
36	147	420	36	13	40	36	218	90
36	128	80	36	195	30	36	217	90
36	124	90	36	14	60	36	93	190
36	125	105	36	15	40	36	196	50
36	41	820	13	13	874	36	350	360
36	191	520	13	1	2500	36	46	420
						36	194	360

di complessivi mq. 15871 per utilizzo sportivo/ricreativo, mantenendo nei mesi estivi l'uso agro-silvo-pastorale;

- concedere a terzi, per anni 6 (sei) la gestione dell'impianto per la pratica dello sci di fondo.

di dare atto che:

- la concessione in parola non potrà essere stipulata per importi inferiori a € 1.500,00 per l'annata 2013/2014 (per i 7 mesi invernali) da aggiornare, per gli anni successivi, in misura del 100% dell'indice inflattivo determinato annualmente dall'Istat;

- il Comune di ONCINO (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- i terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravati da uso civico, pertanto disciplinati dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposto ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché con la L.R. n. 29/09;

- il Comune di ONCINO (CN) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 16 della L.R. 29/2009;

- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Marco Piletta